

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1285

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 5 giugno 1959

Norme per la promozione a consigliere di Corte d'Appello e di Corte di Cassazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, le promozioni a consigliere di Corte d'appello avvengono attualmente attraverso un duplice sistema: mediante concorso per titoli ed a scrutinio per turno di anzianità. Al concorso per titoli vengono ammessi i magistrati con almeno sedici anni di servizio, i quali « con deliberazione motivata dal Consiglio giudiziario, siano dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere ». I titoli consistono in dieci lavori giudiziari redatti nel corso di un bimestre.

Con lo scrutinio a turno di anzianità i magistrati vengono esaminati secondo l'anzianità e secondo dieci lavori giudiziari da essi presentati.

I magistrati ritenuti promovibili sono, quindi, classificati in promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Anche le promozioni a consigliere di Corte di cassazione avvengono mediante concorso per titoli e mediante scrutinio a turno di anzianità. Al concorso per titoli vengono, però, ammessi solo i magistrati di Corte d'appello promossi a tale qualifica in seguito a concorso, o per merito distinto, e che compiano sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'attuale sistema è stato da più parti criticato. Molti ritengono, infatti, che la preoccupazione di procurarsi i titoli distraga i magistrati dai loro compiti e che sia, pertanto, necessario eliminare il sistema delle

promozioni per concorso. Altri, invece, ritengono che l'eliminazione dei concorsi appiattirebbe la carriera dei magistrati ed impedirebbe ai migliori di raggiungere in un tempo non troppo lungo i posti più elevati della magistratura.

A nostro modo di vedere delle ragioni apprezzabili esistono in ambo le parti. È, infatti, vero che i concorsi per titoli generano in taluni magistrati la febbre del carrierismo e che ciò torna a tutto danno della giustizia; ma è anche vero che, se il sistema delle promozioni avvenisse solo per anzianità, i migliori non avrebbero mai modo di prevalere. È, pertanto, necessario adottare un sistema di promozioni, che contemperi le une e le altre esigenze.

Ciò è quanto si è cercato di fare con la presente proposta, che prevede che le promozioni in Corte d'appello ed in Corte di cassazione siano effettuate mediante concorso per esami e mediante scrutinio a turno di anzianità. Con il concorso per esami, che dovrà sostituire l'attuale concorso per titoli, i magistrati non avranno più preoccupazioni per procurarsi i titoli e, inoltre, avranno la possibilità di far valere le loro capacità attraverso una severa prova, che permetterà di prevalere solo ai migliori. In tal modo, gli inconvenienti propri dell'adozione di un sistema interamente basato sullo scrutinio a turno di anzianità verranno eliminati e la giustizia potrà anche avvalersi della profonda

preparazione, che gli esami richiederanno ai concorrenti. Perché la selezione sia maggiore, si è previsto che solo un sesto dei posti disponibili venga ricoperto mediante concorso; i rimanenti posti saranno, invece, tutti assegnati mediante scrutinio a turno di anzianità, riservando, però, ai promovibili per merito distinto un numero di posti maggiori di quelli riservati ai promovibili per merito. Per, poi,

dare ai magistrati una maggiore celerità di carriera si è previsto di ridurre a 12 anni di servizio in magistratura il minimo di servizio necessario per partecipare al concorso per esami in Corte d'appello e a 5 anni di servizio in Corte d'appello per poter partecipare al concorso in Corte di cassazione. Il Governo dovrà emanare le norme per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'anno 1960 le promozioni in Corte d'appello ed in Corte di cassazione saranno effettuate mediante concorso per esami e mediante scrutinio a turno di anzianità.

I posti disponibili in Corte di appello saranno ripartiti per un sesto a vincitori del concorso per esami, per tre sestimi ai magistrati promovibili per merito distinto e per due sestimi ai magistrati promovibili per merito.

I posti disponibili in Corte di cassazione saranno ripartiti per un sesto ai vincitori del concorso per esami, per quattro sestimi ai magistrati promovibili per merito distinto, e per un sesto ai magistrati promovibili per merito.

Potranno partecipare al concorso per esami in Corte di appello i magistrati, che compiano al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene bandito il concorso, 12 anni di effettivo servizio in magistratura.

Potranno partecipare al concorso per esami in Corte di cassazione i magistrati di Corte d'appello promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto e che hanno compiuto 5 anni di servizio effettivo nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene bandito il concorso.

Possono essere chiamati allo scrutinio per merito distinto per la promozione in Corte di cassazione solo i magistrati di Corte d'appello promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.